



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GALILEO GALILEI"  
Via Quadrelli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/340120  
email segreteria: [vaic860001@istruzione.it](mailto:vaic860001@istruzione.it) - [vaic860001@pec.istruzione.it](mailto:vaic860001@pec.istruzione.it)  
[www.galileibusto.edu.it](http://www.galileibusto.edu.it)



Circolare n. 57

Busto Arsizio, 05/11/2020

Inviata via mail

AL PERSONALE DOCENTE  
E  
A.T.A.  
I.C. GALILEI  
BUSTO ARSIZIO

### **Oggetto: assenze del personale correlate all'emergenza sanitaria in corso da Covid-19.**

Considerato l'incremento del numero di assenze del personale che si sta verificando in questo periodo, al fine di evitare di intercorrere nella decurtazione prevista dal decreto D.L.112/2008 per i primi 10 gg di malattia, si informa il personale tutto che le cause di assenza legate all'epidemia Covid -19 sono le seguenti:

- 1. Assenza per malattia dovuta al COVID-19, ovvero per quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria;**
- 2. Assenza inserito nel "contact tracing" in seguito ad un caso di positività in classe, per il periodo necessario all'esecuzione ed all'esito del test. Quarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione per il 14 giorni successivo all'ultima esposizione;**
- 3. Assenza per convivenza con persona positiva al CoVid-19;**
- 4. Assenza in attesa dell'esito del tampone dopo il test sierologico.**

Le suddette tipologie di assenza non comportano la decurtazione ai sensi del D.L. 112/2008, art. 71, non si contano ai fini del periodo di comporta e non prevedono la disposizione della visita fiscale.

Per tale motivo, il lavoratore deve contattare il proprio medico curante che riporterà sul certificato il codice relativo all'assenza. Tenuto conto che la segreteria non può vedere la diagnosi per ragioni di privacy, gli interessati devono compilare l'allegata autocertificazione nella quale dichiarano che l'assenza rientra in uno dei quattro casi precedentemente esposti.

Sussiste, poi, la possibilità di assentarsi per quarantena scolastica o attivazione della DAD del figlio minore convivente. In particolare il lavoratore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente comma 1, art. 21 bis D.L. 104/2020 così come novellato dal D.L. 137 del 28/10/2020.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena; in questo caso è riconosciuta in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale beneficio può essere riconosciuto per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020. In caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla

conservazione del posto di lavoro. Comma 3, art. 21 bis D.L. 104/2020 così come novellato dal D.L. 137 del 28/10/2020.

In ultimo appare il caso di precisare quanto segue:

- il decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 19 ottobre, art.4 comma 2 (che si riferisce a tutti i lavoratori della p.a. Compresa la scuola) *“Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.”*
- la nota del M.I.n.1934 del 26/10/2020 punto 2 lettera B), che richiama il DM 19 ottobre 2020, e precisa *“Anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena “non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore. Ne deriva che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.*

**Alla luce di quanto sopra si chiarisce che:**

- i docenti che si trovino in una delle condizioni di assenza di cui sopra, AD ESCLUSIONE DEL CASO DI DOCENTE EFFETTIVAMENTE CONTAGIATO DA COVID-19, se non sussiste uno stato di malattia che impedisca la prestazione lavorativa certificato dal medico nonché determini la decurtazione e il computo ai fini del periodo di comporta, garantiscono la propria prestazione lavorativa in modalità agile, secondo quanto disposto dall’istituzione scolastica.

Occorre precisare che la condizione del personale posto in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.

Si allega alla presente modello per autodichiarazione sussistenza motivi che non comportano la decurtazione ai sensi del D.L. 112/2008, art. 71

Con l’occasione si ricorda alle SS.LL. che per qualsiasi informazione relativa all’emergenza sanitari a in corso è possibile contattare i referenti Covid di Istituto alla mail [referentecovid@icgalilei.it](mailto:referentecovid@icgalilei.it)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Massimo Valentino\*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.